

## IVA

---

### ***Dicitura su fatture tra Iva ed esterometro***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Le regole del D.P.R. 633/1972 riferite all'**emissione delle fatture** che non contengono Iva, richiedono solo **eventualmente l'indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale** mentre è richiesta l'apposizione di **diciture specifiche** a seconda della tipologia di operazione.

Così, ad esempio, l'[articolo 21, comma 6, D.P.R. 633/1972](#) richiede di riportare:

- **“operazione non soggetta”** per le cessioni relative a beni in transito o depositati in **luoghi soggetti a vigilanza doganale**, non soggette all'imposta a norma dell'[articolo 7-bis, comma 1](#) (si tratta delle cessioni di beni che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato);
- **“operazione non imponibile”** per le operazioni non imponibili di cui agli [articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater](#) (si fa riferimento alle **cessioni di beni all'esportazione e con dichiarazione di intento**, operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione come **dotazioni di bordo delle navi adibite alla navigazione di alto mare, servizi internazionali** o connessi agli scambi internazionali come trasporto beni in esportazione e cessioni di beni a soggetti domiciliati e residenti fuori della comunità europea, per uso personale di valore inferiore a 154,94 euro);
- **“operazione esente”** per le operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6) (ad esempio servizi di assicurazione, interessi di finanziamento, **prestazioni sanitarie** e prestazioni educative);
- **“regime del margine - beni usati”, “regime del margine - oggetti d'arte” o “regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione”** a seconda dei casi rientranti nelle operazioni soggette al regime del margine previsto dal D.L. 41/1995, convertito, con modificazioni, dalla L. 85/1995;
- **“regime del margine - agenzie di viaggio”** per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'[articolo 74-ter](#).

Per quanto riguarda invece **l'emissione di fatture estere** legate alla territorialità dell'Iva da

parte di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato **per le tipologie di operazioni che non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies**, è il comma 6bis dell'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#) che richiede, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

- **"inversione contabile"** sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un **altro Stato membro dell'Unione europea** ([articolo 21, comma 6-bis, lettera a, D.P.R. 633/1972](#));
- **"operazione non soggetta"** sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate **fuori dell'Unione europea** ([articolo 21, comma 6-bis, lettera b, D.P.R. 633/1972](#)).

Si precisa che le cessioni di beni indicate nel paragrafo precedente non si riferiscono alle cessioni intracomunitarie di beni ([articolo 41 D.L. 331/1993](#)) o alle cessioni all'esportazione ([articolo 8, comma 1, lettere a\) e b\), D.P.R. 633/1972](#)), che rientrano tra le **"operazioni non imponibili"**, ma alle **cessioni di beni carenti del requisito territoriale**.

In particolare, si fa riferimento ad esempio all'emissione di una fattura per cessione di beni allo stato estero in base all'[articolo 7bis D.P.R. 633/1972](#) che se emessa nei confronti di un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro recherà l'annotazione **"inversione contabile"**, mentre se il committente è extra comunitario l'annotazione sarà **"operazione non soggetta"**.

Nell'ambito della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (di cui [articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#)) il **singolo file xml**, inviato al Sdl entro il termine di emissione della fattura, con specifico **codice destinatario XXXXXXXX**, Natura dell'operazione **N2.1** – Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies [D.P.R. 633/1972](#), può **riportare le diciture** come indicato nella **versione 1.7 del 15 luglio 2022 della Guida** alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro dell'Agenzia delle entrate, aggiornata in occasione della pubblicazione della circolare 26/E/2022 e sotto esposta.

Il **codice N2.1** deve essere inserito, in luogo dell'imposta, per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies [D.P.R. 633/1972](#) per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis, del medesimo decreto Iva. Si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo **VE34 della dichiarazione annuale Iva**.

Relativamente alle operazioni di cui all'articolo 21 comma 6-bis, lettera a), dovrà essere inserita la dicitura **"INVCONT"** nel campo 2.2.1.16.1 del blocco 2.2.1.16 **"Altri dati gestionali"**.

Si precisa che, per le operazioni di cui all'articolo 21 comma 6-bis, lettera b) **non è obbligatorio riportare alcuna dicitura** nel campo 2.2.1.16.1 del blocco 2.2.1.16 **"Altri dati gestionali"**.